

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/gdia

Roma, 5 aprile 2022

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 83/2022 – Ricorso avverso rigetto domanda di iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 3 D.L. n. 118/2021

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 4294 del 23/03/2022) avete richiesto quale sia l'autorità competente a conoscere dell'impugnazione del provvedimento del Consiglio dell'ordine che ha rigettato la domanda di iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 3 D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, presentata da un iscritto per la carenza dei reguisiti richiesti dalla detta normativa.

In via preliminare, è opportuno evidenziare che l'elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa è stato istituito dall'art. 3 del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, ed è formato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per quanto di interesse, la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata prima all'Ordine professionale di appartenenza del professionista richiedente. Va precisato che la verifica del possesso dei requisiti del professionista ai fini dell'iscrizione nel detto elenco è attribuita in via esclusiva all'Ordine professionale di appartenenza che poi, verificata la completezza della domanda e della documentazione, trasmette il nominativo alla Camera di commercio presso cui è formato l'elenco.

I requisiti previsti per la figura del dottore commercialista ed esperto contabile sono: *i.* l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo, *ii.* precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, *iii.* l'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art. 3 D.L. n. 118/2021 e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, e *iv.* eventuale pregressa esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. In merito ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco si segnala altresì che in data 29.12.2021 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II Ordini Professionali e Albi ha fornito dei chiarimenti interpretativi per il tramite delle *Linee di Indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)* (Informativa n. 9/2022 CNDCEC del 20.01.2022).

Impronta informatica: 9fe58cf99e399560c671453314abcea49ca42c26bc1221517d9a94db7cdd1935

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Successivamente alla comunicazione del nominativo, sarà poi la commissione costituita presso la Camera di commercio - composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio, da un membro designato dal presidente della Camera di commercio e da un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio – a nominare l'esperto, individuandolo proprio dal detto elenco.

La normativa primaria di cui al D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, nulla dispone in merito ad eventuali impugnazioni del rigetto della domanda di iscrizione da parte dell'Ordine professionale, potendosi tuttavia convenire sulla circostanza che l'eventuale rigetto non impedisce in alcun modo la possibilità di ripresentarne successivamente una nuova.

Il regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'art. 3, co. 3, D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, adottato da questo Consiglio nazionale nella seduta del 27.10.2021, nulla ha disposto in merito alle impugnazioni in quanto la legge primaria prevedeva esclusivamente che questo regolasse le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti e comunicati alle Camere di commercio.

L'impugnazione del rigetto non appare rientrare nelle fattispecie per le quali il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili decide in via amministrativa, in quanto la legge professionale limita tale facoltà ai soli ricorsi avverso le delibere dei Consigli dell'ordine in materia di iscrizione e cancellazioni nell'Albo (art. 29, co. 1, lett. i., L. n. 139/2005).

Di conseguenza, considerato che l'iscrizione nel detto elenco costituisce espressione di un potere di accertamento costitutivo, in cui si inserisce il potere di valutazione da parte dell'Ordine circa i requisiti documentati, a fronte del quale la posizione dell'interessato ha consistenza di interesse legittimo, deve ritenersi che, nel silenzio della normativa, l'impugnazione del rigetto dell'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti sia da attribuire alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 104/2010. Conferma tale lettura la recente ordinanza del TAR Campania n. 431/2022 chiamata a decidere sull'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del provvedimento con il quale un Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva respinto una domanda di iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 3, D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021.

Peraltro, poiché ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. n. 241/1990 è necessario indicare in ogni atto notificato al destinatario il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere, e il rigetto della domanda di iscrizione è il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo, dovrà aversi cura di indicare che l'autorità presso cui è possibile proporre l'impugnazione è il TAR competente per territorio ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 104/2010 e che il relativo termine per proporre l'azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 104/2010 è di giorni sessanta. Altresì, dovrà indicarsi che in alternativa al ricorso al TAR potrà proporsi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Paolo Giugliano

Cordialmente

Rosario Giorgio Costa

Maria Rachele Vigani

2/2